

Ritenute appalti. Il DURC fiscale


Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarla circa le modalità di richiesta del DURC fiscale.

Ritenute appalti. Il DURC fiscale

Premessa



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo schema di modello del c.d. DURC (o DURF) fiscale, certificazione che permette, nell'ambito dei contratti di appalto, di superare gli obblighi disposti in capo a committenti, appaltatori e sub appaltatori dal Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020.



In termini pratici, con riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro per impresa

(nell'arco temporale 1° gennaio-31 dicembre), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, il decreto fiscale dispone l'obbligo:

- a) per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia degli F24 relativi al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- b) per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.



RICORDA - i versamenti delle ritenute devono essere effettuati con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, tranne se la compensazione è effettuata con crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio crediti derivanti dal versamento di eccedenze di versamento di ritenute).

Obblighi che possono essere superati con la consegna al committente del c.d DURC fiscale, come da provvedimento. Agenzia delle entrate, Prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020.

Il DURC fiscale

Come appena anticipato, è possibile non adempiere agli obblighi disposti dal c.d Decreto Fiscale, in particolare, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato, DURC fiscale, fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei requisiti individuati come da successiva tabella.

I requisiti attestati con il DURC fiscale	
Inizio attività e obblighi dichiarativi	Essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi.
Versamenti in conto fiscale	Conseguimento, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, di complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Debiti erariali	Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni in parola non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



Allegato A

**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS,
COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241**

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		
DOMICILIO FISCALE		
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE PROV

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data _____ prot. n. _____, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del _____, questo Ufficio

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

oppure

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, **non** sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il certificato è messo a disposizione presso gli uffici territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa.



ATTENZIONE - competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti (volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro) è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda ecc).

L'impresa può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati.

SCHEDA PRATICA

Vediamo a livello operativo le indicazioni da seguire ai fini del rilascio del DURC fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate.



DURC FISCALE. I REQUISITI DA POSSEDERE

- Attività in essere da almeno 3 anni
- Rispetto degli obblighi dichiarativi
- Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dell'ammontare dei ricavi dichiarati
- Assenza di debiti erariali

INDICAZIONI OPERATIVE DURC FISCALE

Caso n° 1

Attività in essere da almeno 3 anni

Il requisito di anzianità minima in esame discende dal fatto che i fenomeni che il decreto fiscale intende contrastare si caratterizzano per la presenza di soggetti che hanno una vita breve (proprio a causa dei comportamenti illeciti che pongono in essere) e tendono ad estinguersi appena sono sottoposti a controllo, per ricostituirsi sotto una nuova veste giuridica (Circolare, Agenzia delle Entrate, n°1/2020).

Caso n° 2

Obblighi dichiarativi

Si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

Caso n° 3

Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi/compensi

Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio. Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Per verificare tale requisito si fa riferimento:

- al numeratore, ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio;
- al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.

Non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo.

Caso n° 4

Assenza di debiti erariali non soddisfatti

Per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta di certificato.

Caso n° 5

La validità temporale del DURC

Il certificato ha una durata di quattro mesi dalla data del rilascio, superati i quali le imprese interessate devono acquisire un nuovo certificato. Il certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali. Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione trovano applicazione le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.